

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

**PROGETTO ESECUZIONI**

Si comunica che la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha dato avvio ad uno specifico “progetto esecuzioni”.

Il progetto prevede:

- l’individuazione e lo spoglio - da parte di un gruppo di lavoro - delle controversie che presentano particolare rilevanza nomofilattica
- la selezione delle questioni
  - a) per i loro profili sistematici,
  - b) per le contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito o di legittimità
  - c) per l’applicabilità di rilevanti novità normative
  - d) per l’immediato impatto procedure esecutive pendenti
- l’assegnazione dei ricorsi così selezionati ad un apposito Collegio, composto da Consiglieri specializzati nella materia dell’esecuzione forzata
- la sollecita fissazione dell’udienza di discussione e l’espressa enunciazione dei principi di diritto nelle sentenze.

È precipuo compito della Corte di cassazione fornire un’interpretazione che, oltre a essere nomofilattica, consenta immediatamente ai giudici di merito di orientare le prassi e le proprie decisioni, evitando che il giudice di legittimità sia chiamato a esprimersi sulle questioni a distanza di anni e, cioè, con un intervento non più rispondente ad esigenze attuali.

Inoltre, l’affermazione di una tempestiva e solida interpretazione nomofilattica può avere un importante effetto deflattivo sulle opposizioni esecutive e anche sulle relative impugnazioni.

Nell’ambito del “progetto esecuzioni” è stata fissata l’udienza pubblica del 13 luglio 2018 per la trattazione di ricorsi riguardanti:

❖ **OPPOSIZIONI ESECUTIVE - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO**

Non esistono specifici precedenti di legittimità sulla sorte del ricorso in opposizione che sia stato direttamente iscritto al Ruolo degli Affari Contenziosi anziché a quello delle Esecuzioni, né - più in generale - sull’ammissibilità di un’opposizione esecutiva proposta, dopo il pignoramento, direttamente al giudice della cognizione, pretermettendo la fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione.

❖ **ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI - DIVISIONE ENDOESECUTIVA**

La natura del giudizio di divisione endoesecutiva - in particolare la sua dipendenza o autonomia dall’espropriazione forzata - costituisce materia di rilevante impatto operativo (sulla quale si rinvencono pochi precedenti giurisprudenziali, a volte basati su un sistema normativo successivamente modificato).

Anche le modalità di introduzione del processo di divisione presentano diversi contrasti, sia per l’individuazione dell’atto (ordinanza del giudice dell’esecuzione o atto di citazione), sia per la sua notificazione (all’esecutato personalmente, eventualmente nel domicilio *ex art. 492 cod. proc. civ.*, oppure al suo difensore nell’esecuzione), sia per la trascrizione *ex art. 2646 cod. civ.*

❖ ***IUS SUPERVENIENS* SULLE REGOLE DELLA VENDITA FORZATA**

La possibilità di presentare un'offerta di acquisto inferiore (in misura non superiore ad un quarto) al prezzo base d'asta è stata introdotta dalle modifiche normative apportate al codice dal d.l. n. 83 del 2015; l'applicabilità dello *ius superveniens* alle vendite già fissate e/o la sua incidenza sulle deleghe già conferite è stata oggetto di vivace dibattito nel merito e analoghe problematiche presto si porranno con l'introduzione delle vendite telematiche.

❖ **PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DI SGOMBERO - OMESSA ESECUZIONE DA PARTE DELLA FORZA PUBBLICA**

L'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio o per l'attuazione degli ordini di liberazione assume particolare importanza per garantire la tutela giurisdizionale esecutiva.

Perciò, sebbene la controversia non investa direttamente tematiche di esecuzione forzata, ha rilevanza nomofilattica stabilire i limiti della discrezionalità della pubblica amministrazione e gli eventuali profili di responsabilità derivanti dal ritardo nella concretizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

❖ **DISTRIBUZIONE DEL RICAVALO - RAPPORTI TRA CREDITORE FONDIARIO PROCEDENTE E FALLIMENTO**

La questione attiene ai rapporti tra l'espropriazione promossa o proseguita dal creditore fondiario (ex art. 41 T.U.L.B.) e il fallimento del debitore, con particolare riferimento alla possibilità di attribuire al curatore intervenuto nell'esecuzione individuale le spese che nella ripartizione fallimentare sono da pagare in prededuzione (imposte sull'immobile e oneri condominiali) ex art. 111 L.F.

❖ **ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - EFFETTI RESTITUTORI**

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si rinvencono precedenti riguardanti gli effetti restitutori conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione di una sentenza.

Tuttavia, occorre stabilire quali effetti restitutori possa avere l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dopo la chiusura del processo esecutivo (conclusosi con l'assegnazione dei beni al creditore), tenendo conto della controversa ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito conseguente alla stabilità degli atti esecutivi.

❖ **SPESE DEL PROCESSO ESECUTIVO**

Nella prassi (soprattutto delle espropriazioni mobiliari e presso terzi) è frequente l'emissione di un'ordinanza di liquidazione delle spese dell'esecuzione in favore del creditore che, secondo la giurisprudenza, non costituisce titolo esecutivo.

Si devono esaminare la natura e la legittimità di tale provvedimento, volto alla distribuzione del ricavato, e se sia ammissibile un'autonoma azione del creditore, rimasto parzialmente insoddisfatto, per ottenere un'ingiunzione al pagamento del residuo.